

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale

Sentenza 23 maggio 2018, n. 23182

Integrale

Reati tributari - Art. 2, D.Lgs 74 del 2000 - Giudizio abbreviato - Nullità ed inutilizzabilità degli atti e delle prove - Rilevabilità - Condizioni

Integrale

Reati tributari - Art. 2, D.Lgs 74 del 2000 - Giudizio abbreviato - Nullità ed inutilizzabilità degli atti e delle prove - Rilevabilità - Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposti da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/11/2016 della Corte d'appello di L'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAI Emanuela;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in subordina chiede dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2017, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Pescara con la quale (OMISSIS) era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione per il reato, D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, ex articolo 2, commi 1 e 3, perche', quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni per il periodo di imposta 2009, elementi passivi fittizi, utilizzando due fatture relative ad operazioni inesistenti. Fatto commesso nel (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi, comuni ad entrambi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), e vizio di contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe confermato la pronuncia di condanna con motivazione illogica, e anche con travisamento della prova, non avendo adeguatamente argomentato, a fronte di due dichiarazioni di diverso contenuto rese dall'emittente la fattura n. (OMISSIS), sig. (OMISSIS), alla Guardia di Finanza di Pescara in data 31/01/2013 e in data 01/02/2013, l'attendibilita' delle sole seconde.

La condanna sarebbe poi frutto di mere presunzioni tributaria non utilizzabili nel processo penale e non avrebbe valutato le prove a scarico costituite dalle dichiarazioni rese dall'emittente in data 31/01/2013, in relazione alla mancata registrazione della fattura, sicche' non avrebbe considerato, la corte territoriale, l'ipotesi alternativa che costui non avesse registrato volontariamente la fattura comunque esistente.

2.2. Violazione di legge in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), e vizio di contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione. Nullita' della sentenza ex articoli 57, 136, 137, 142, 351 e 357 c.p..

La corte territoriale avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese da (OMISSIS), emittente la fattura n. (OMISSIS), affette da nullita' assoluta perche' contenute nel verbale di constatazione dell'Agenzia delle entrate, prive di sottoscrizione e di indicazione dei funzionari che hanno partecipato all'atto.

2.3. Violazione di legge in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), e articolo 133 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 3, e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'articolo 62 bis c.p.. La corte avrebbe confermato la pena inflitta dal primo giudice ritenendola nel minimo edittale, laddove, invece la pena minima prevista per l'ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 3, avrebbe dovuto comportare la pena di mesi sei di reclusione in luogo di mesi nove. Da cui la denunciata illogicita' della motivazione.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e' inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente infondati.

5. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicche' e' possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni e' ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv. 257056) ed aver esaminato le censure svolte.

6. La sentenza impugnata, in continuita' con quella del Tribunale, ha argomentato, con riferimento alla fattura n. (OMISSIS), emessa dalla ditta di (OMISSIS) per imponibile Euro 35.455,00 ed iva per Euro 7.091,00, l'inesistenza oggettiva della prestazione su plurime circostanze e segnatamente sulla circostanza che la ditta aveva cessato l'attivita' nel (OMISSIS), che nel 2009 aveva dichiarato un volume d'affari di Euro 5.259,00, che nella dichiarazione Iva della ditta medesima non era registrata a debito l'iva e sulle dichiarazioni rese dallo (OMISSIS) che aveva dichiarato di aver consegnato all'imputato una fattura in bianco solo dal medesimo sottoscritta, che poi riconosceva in quella mostratagli (quella in

contestazione) riempita dall'imputato nell'importo, fattura poi utilizzata nella dichiarazioni di questi. Motivazione congrua rispetto alla quale alcuna censura di illogicità e contraddittorietà è ravvisabile e neppure si può parlare di travisamento della prova nella misura in cui i giudici del merito hanno fondato precipuamente l'inesistenza sul dato documentale (la mancata registrazione della fattura da parte della ditta emittente, il volume di affari per l'anno 2009) confermata dalle dichiarazioni del titolare (OMISSIS) in punto consegna di una fattura in bianco, dichiarazione che trovava conferma, anche in punto attendibilità del dichiarante, nel quadro documentale sopra evidenziato.

6. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. Con esso il ricorrente deduce la violazione della legge processuale e la nullità assoluta e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'emittente la fattura n. (OMISSIS), emessa dalla ditta (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) per un imponibile di Euro 50.500,00 e per iva di Euro 10.100,00, contenute nel verbale di constatazione dell'Agenzia delle entrate, prive di sottoscrizione e di indicazione dei funzionari che hanno partecipato all'atto.

Deve darsi atto che l'imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Come è noto, costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui che nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (Sez. 2, n. 19583 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256038; Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012, Paludi, Rv. 254081; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Rv. 233106).

Il giudizio abbreviato, per sua natura, comporta, infatti, l'accettazione del valore probatorio degli atti contenuti nel fascicolo processuale e la rinuncia a far valere le nullità, salvo quelle di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito.

In tale contesto, la inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato.

Conclusivamente in tema di giudizio abbreviato, la possibilità di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari il valore probatorio di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del "dibattimento", comporta che in tale giudizio non possono essere ritenuti inutilizzabili gli atti pur affetti da inutilizzabilità fisiologica della prova, relativa ad elementi assunti "secundum legem", ma non legittimamente acquisite al dibattimento ex articolo 526 c.p.p., cui corrispondono i divieti di lettura di cui all'articolo 514 c.p.p., e le ipotesi di nullità relativa, stabilite esclusivamente per la fase dibattimentale dalla legge, mentre sono rilevabili i casi di inutilizzabilità "patologica", riguardante atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto, in tutte le fasi procedurali, e nelle procedure incidentali cautelari e di merito (Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004, Morillo, Rv. 230065; S.U. n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216247).

Cio' che rileva è la distinzione tra assunzione della prova contra legem, che comporta ("inutilizzabilità" patologica rilevabile anche nel giudizio abbreviato, dalla inutilizzabilità per violazione dei divieti di lettura ex articolo 514 c.p.p., che rileva unicamente nella fase dibattimentale e che non comporta inutilizzabilità c.d. patologica. A tale seconda categoria devono essere ricomprese le dichiarazioni rese dall'emittente (OMISSIS) ai funzionari dell'Agenzia delle entrate, trattandosi di dichiarazioni rese riportate nel corpo dell'annotazione dell'Agenzie delle entrate, contenuta nel fascicolo processuale utilizzabile ex articolo 442 c.p.p., che certamente sarebbero colpite nel loro utilizzo nel corso del giudizio dibattimentale, perché operante il divieto di lettura (al di fuori dei casi di cui agli articoli 512 e 512 bis c.p.p.), ma che sono pienamente utilizzabili nel giudizio a prova contratta richiesto dall'imputato perché non assunte "contra legem".

Come puntualmente osservato dalle Sezioni unite nella sentenza Tammaro, sopra menzionata, la inutilizzabilità di mezzi dei probatori deriva dalla acquisizione della prova "contra legem", ossia in violazione di un espresso divieto di legge che non rientra nei poteri dispositivi della parte.

Tale situazione non è sussistente nel caso delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS). Ne tale assunzione contra legem può ritenersi sussistente, secondo il rilievo difensivo, perché mancante la sottoscrizione del dichiarante e del funzionario che ha raccolto l'atto, in un contesto nel quale il processo verbale di contestazione dell'Agenzia delle entrate era stato formato da funzionari di cui vi erano indicate le generalità e a cui era riferibile l'attività compiuta e in assenza di contestazione, da parte dell'imputato, del contenuto delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) né che siano state effettivamente rilasciate ai funzionari dal medesimo.

In ogni caso, come sostenuto anche in precedenti decisioni di questa Corte, anche in sede di legittimità può procedersi alla c.d. "prova di resistenza" nel senso di valutare se gli elementi di prova o indiziari acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso decisivo sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza la utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, Archina Rv. 212274).

Proprio dall'esame della motivazione risulta che le dichiarazioni del (OMISSIS) erano state utilizzate quale mero riscontro ai dati documentali ovvero la circostanza che la ditta del (OMISSIS) aveva cessato l'attività in precedenza rispetto alla emissione della fattura e non vi era traccia del pagamento.

7. Infine, il terzo motivo di ricorso, anche scarsamente comprensibile, e' parimenti manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale che, riconosciuta l'ipotesi di cui all'articolo 2 cit., comma 3, aveva determinato la pena in mesi nove di reclusione dunque vicina al limite minimo edittale di mesi sei di reclusione, su cui ha operato la diminuzione per il riconoscimento delle circostanze di cui all'articolo 62 bis c.p., e quella per il rito abbreviato.

In tale situazione non puo' attribuirsi la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove ha fatto riferimento al "minimo edittale" in presenza di una pena base sensibilmente superiore ad esso.

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'articolo 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e' ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

9. Rileva infine, il Collegio, con riguardo alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato formulata in udienza dal difensore che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'articolo 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463), in ogni caso nel caso in scrutinio, tenuto conto della data di commissione del reato al (OMISSIS), data di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni, la prescrizione non e' ancora maturata (maturera' al 30/03/2018).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.